



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

*Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017*

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 29 DEL 04/11/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO della deliberazione CBS Orientale n. 16 del 25/10/2024 e APPROVAZIONE Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 tra mandatarî consorzi di bonifica per la realizzazione del progetto esecutivi di pubblico interesse denominato "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle attrezzature danneggiate da eventi alluvionali mediante sostituzione di condotte danneggiate e manutenzione agli impianti di rilancio facenti parte del sistema di interconnessione degli schemi Lentini – Ogliastra"- Individuazione "Ente Concessionario" e "Soggetto Attuatore Delegato".

L'anno Duemilaventiquattro il giorno Quattro del mese di Novembre, il Dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/GAB del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 SR afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale Dott. Gaetano Punzi nominato con delibera n. 9 del 17/06/2019, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a nomina di legge e l'ausilio degli strumenti informatici a disposizione;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO Lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con Delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12.9.2017 e n. 468 del 13.9.2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.2 del 16.10.2017;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatarî senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla

Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18.12.2018, n.11 dell'1.7.2019 e n.47 del 19.12.2019;

VISTA la determina n. 50 del 02.07.2020 con la quale si è preso atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

VISTA la deliberazione n. 16 del 25/10/2024 del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale con la quale l'intestato Consorzio è stato individuato "*Soggetto attuatore delegato*" per l'intervento di interesse pubblico denominato "*Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle attrezzature danneggiate da eventi alluvionali mediante sostituzione di condotte danneggiate e manutenzione agli impianti di rilancio facenti parte del sistema di interconnessione degli schemi Lentini – Ogliaastro*";

VISTO lo schema di accordo allegato alla superiore deliberazione, redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, per disciplinare competenze e funzioni tra il Consorzio di bonifica 9 Catania e il Consorzio di bonifica 10 Siracusa individuati rispettivamente quale "Soggetto Attuatore Delegato" e "Ente Concessionario" del progetto "*Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle attrezzature danneggiate da eventi alluvionali mediante sostituzione di condotte danneggiate e manutenzione agli impianti di rilancio facenti parte del sistema di interconnessione degli schemi Lentini – Ogliaastro*";

RITENUTO di approvare il superiore Accordo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CON il parere favorevole del Vice Direttore, dott. Gaetano Punzi,

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della deliberazione n. 16 del 25/10/2024 del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale con la quale l'intestato Consorzio è stato individuato "*Ente Concessionario*" per l'intervento di interesse pubblico denominato "*Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle attrezzature danneggiate da eventi alluvionali mediante sostituzione di condotte danneggiate e manutenzione agli impianti di rilancio facenti parte del sistema di interconnessione degli schemi Lentini – Ogliaastro*";
- 2) **DI APPROVARE**, per gli effetti, l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 tra il Consorzio di bonifica 10 Siracusa e il Consorzio di bonifica 9 Catania individuati rispettivamente quale "Ente Concessionario" e "Soggetto Attuatore Delegato" del progetto "*Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle attrezzature danneggiate da eventi alluvionali mediante sostituzione di condotte danneggiate e manutenzione agli impianti di rilancio facenti parte del sistema di interconnessione degli schemi Lentini – Ogliaastro*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prendendo atto della sua sottoscrizione;
- 3) **DI DARE MANDATO** al Vice Direttore di trasmettere il superiore Accordo sottoscritto al RUP incaricato, al Consorzio di bonifica 9 Catania, al Servizio VI Vigilanza del competente Assessorato del competente Assessorato per quanto di competenza, nonché al MASAF nella qualità di Ente Finanziatore;
- 4) **DI DARE MANDATO** altresì al Vice Direttore di adempiere agli obblighi di pubblicazione, all'aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori e del Bilancio Pluriennale 2024-2026 per il tramite degli uffici di competenza;
- 5) **DI MUNIRE** la presente deliberazione di esecutività immediata, stante la necessità e l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE

(Dott. Gaetano Punzi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Calogero Ferrantello)

ACCORDO
AI SENSI DELL'ART. 15 LEGGE 241/1990
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PROGETTO ESECUTIVO
DENOMINATO "LAVORI URGENTI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
ATTREZZATURE DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI MEDIANTE
SOSTITUZIONE DI CONDOTTE DANNEGGGAITE E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI
DI RILANCIO FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI INTERONNESSIONE DEGLI
SCHEMI LENTINI – OGLIASTRO"

TRA
CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA
E
CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di novembre,

1. il Consorzio di Bonifica 9 di Catania
2. e il Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa

entrambi rappresentati dal dott. Calogero Ferrantello, nella qualità di Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica della Sicilia orientale, giusto D.A. 23GAB/2024; di seguito indicate anche come “**parti**”

PREMESSO CHE:

3. con l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014, sono stati ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione dei comprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque. Sono stati istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale;
4. al fine di garantire la continuità amministrativa, in coerenza al nuovo impianto normativo, nel passaggio dalla gestione commissariale alla gestione ordinaria, si è proceduto alla nomina di un unico Commissario straordinario per il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e di un unico Commissario straordinario per il Consorzio di bonifica Sicilia orientale, giusti decreti dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;
5. con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 settembre 2017, n. 467, è stato costituito il Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, che accorpa i Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa e 11 Messina, istituiti con legge regionale 25 maggio 1995 n. 45, e i loro rispettivi comprensori ed opera nella parte di territorio regionale corrispondente;
6. con il decreto presidenziale 13 settembre 2017, n. 468, è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica. L'art. 19 del regolamento di organizzazione prevede la successione senza soluzione di continuità del nuovo consorzio in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi accorpati e la prosecuzione della gestione commissariale che assume tutte le funzioni di ordinaria amministrazione. Il Commissario straordinario e il direttore generale operano sulla base dei bilanci, dei servizi e degli atti di programmazione in essere alla data di costituzione del consorzio. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario e del Direttore, a cui compete l'adozione di misure, anche transitorie.

7. Alla luce di tale disposizione i Commissari straordinari in carica hanno adottato consequenziali atti deliberativi con i quali hanno ritenuto necessario disciplinare un “periodo transitorio”, prorogato, senza soluzione di continuità, sino alla conclusione della procedure relative alla definitiva riforma degli stessi, giusta delibera di Giunta regionale n. 275/2020, in virtù del quale sono state mantenute attive le precedenti posizioni giuridiche degli accorpati consorzi, che agiranno, pur mantenendo la medesima denominazione, in nome proprio e per conto dei rispettivi istituendi Consorzi – Occidentale e Orientale - in forza dell’istituto giuridico del mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705 del c.c.
8. Con D.M. n. 515146 del 12 ottobre 2022 è stato concesso il finanziamento in favore del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, che ha provveduto, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, all’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori *"Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle attrezzature danneggiate da eventi alluvionali mediante sostituzione di condotte danneggiate e manutenzione agli impianti di rilancio facenti parte del sistema di interconnessione degli schemi Lentini – Ogliaastro"*
9. Con deliberazione n. 23 del 6 settembre 2024 è stato nominato il RUP nella persona del dott. ing. Maurizio Antonio D’Urso, già Direttore dei Lavori dell’anzidetto intervento;
10. Con il provvedimento n. 4 del 6 febbraio 2023 il lavoro di che trattasi è stato aggiudicato all’impresa A.E.GI. Spadaro Angelo S.r.l.
11. Il Dipartimento regionale dell’agricoltura esercita la vigilanza sulla corretta gestione dei fondi assegnati dal MIPAAF al Consorzio di bonifica 10 di Siracusa.

VISTI

12. il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, che disciplina l’intervento in epigrafe e, in particolare, l’art. 5, comma 6;
13. il d. lgs 31 MARZO 2023, n. 36/2023, e, in particolare, l’art. 7, comma 4;
14. la L. 241/1990 e, in particolare, l’art. 15;

CONSIDERATO

15. che il Consorzio di bonifica 9 di Catania e il Consorzio di bonifica 10 di Siracusa, agiscono in nome e per conto del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale e cooperano al perseguimento dell’obiettivo istituzionale pubblico di entrambi gli Enti;
16. il Sistema di interconnessione Lentini – Ogliaastro serve il comprensorio di pertinenza del Consorzio di bonifica 9 di Catania e del Consorzio di bonifica 10 di Siracusa, giuridicamente accorpati al Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale;
17. di potere conseguire le finalità del finanziamento concesso per la realizzazione dei lavori di che trattasi mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità e degli obblighi connessi alla gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo;
18. che l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 positivizza gli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni che costituiscono un’ipotesi di esclusione dall’ambito di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, in ragione della riconosciuta libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche;
19. quanto definito dall’ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che *“La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche”*;

20. che l'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023 espressamente prevede che *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la 1 effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*;
21. che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;
22. che rappresenta interesse comune delle parti collaborare per assicurare la migliore realizzazione dell'intervento in oggetto in considerazione del supporto che i due Consorzi possono porre in essere nel perseguimento dei reciproci fini istituzionali;
23. le attività delegate tra le parti, come descritte nell'accordo, non ledono i principi di concorrenza del libero mercato in quanto esse in parte afferiscono a funzioni e servizi propri della pubblica amministrazione, che perciò non possono essere esternalizzate, e in parte a servizi tecnici che, seppure affidabili a soggetti terzi pubblici e privati, sono comunque espletati *in primis* dagli uffici tecnici della stazione appaltante

RITENUTO che ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO

GLI ENTI SOPRA COSTITUITI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 –Finalità

1. Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione, coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche, che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire la realizzazione dell'intervento: progetto esecutivo denominato *“Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle attrezzature danneggiate da eventi alluvionali mediante sostituzione di condotte danneggiate e manutenzione agli impianti di rilancio facenti parte del sistema di interconnessione degli schemi Lentini – Ogliastro”*
2. La sottoscrizione del presente accordo non prevede alcun onere economico a carico delle Amministrazioni firmatarie né pagamento di corrispettivi.
3. Il presente accordo intende effettivamente regolare la realizzazione di un interesse pubblico comune alle Amministrazioni partecipanti, con reale condivisione di compiti e responsabilità, con movimenti finanziari limitati al solo ristoro delle eventuali spese da sostenere e che lo stesso accordo non può, in alcun modo, interferire con il perseguimento delle norme comunitarie riguardanti la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri.
4. La creazione di sinergie tra Amministrazioni, su materie di interesse comune è una delle priorità delle parti, perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un

progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;

5. La collaborazione tra le parti sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economica dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

Art. 2 – Oggetto

1. Oggetto del presente accordo è la realizzazione di una collaborazione nell'ambito delle attività previste per i lavori relativi all'intervento: progetto esecutivo denominato "*Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle attrezzature danneggiate da eventi alluvionali mediante sostituzione di condotte danneggiate e manutenzione agli impianti di rilancio facenti parte del sistema di interconnessione degli schemi Lentini – Ogliaastro*".
2. Il presente accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte nonché le procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo e di pagamento.

Art. 3 - Attività ed impegni reciproci

1. In forza del presente Accordo, le parti provvederanno alla compiuta realizzazione dell'intervento citato in epigrafe, come di seguito specificato.
2. Il Consorzio di bonifica 10 di Siracusa, di seguito "*Ente concessionario*", quale amministrazione aggiudicatrice assicura la supervisione complessiva dell'intervento, mantenendo il coordinamento dal punto di vista tecnico, verificando la concreta realizzabilità dell'intervento, sorvegliando in itinere il corretto avanzamento dell'attuazione dell'intervento; eseguendo, ove ritenuto necessario, verifiche formali; il tutto nel pieno rispetto della normativa generale sugli appalti (D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) e delle disposizioni attuative previste dalle misure di finanziamento, ove individuate e messe a disposizione. Il Consorzio 10 Siracusa è Autorità referente, del presente Accordo verso i terzi e, in specie, il Ministero Finanziatore ed il Dipartimento Regionale.
3. Il Consorzio di bonifica 9 di Catania di seguito "*Soggetto attuatore delegato*" dell'intervento in epigrafe assume l'espletamento di attività di competenza dell'Amministrazione aggiudicatrice, funzionali alla realizzazione dei progetti e tipiche della gestione delle risorse finanziarie: rendicontazione, monitoraggio e controllo, gestione finanziaria. In particolare, il Soggetto attuatore procede ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni mediante la tenuta di un apposito conto corrente vincolato dedicato; presenta la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione dell'intervento di che trattasi; garantisce la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute; predispone i pagamenti nel rispetto delle procedure all'uopo previste, inoltra le richieste di erogazione o trasferimento delle risorse all'Ente finanziatore.
4. Le Parti adotteranno ogni iniziativa volta a garantire la trasparenza ed il pieno rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità nelle singole fasi di realizzazione dell'intervento.
5. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 3, il Consorzio di bonifica 9 di Catania, può avvalersi del personale alle dipendenze del Consorzio di bonifica 10 di Siracusa, previa disposizione di trasferimento.

Art. 4 - Durata

1. Il presente Accordo decorre dalla data della relativa sottoscrizione. Lo stesso decade con il completamento dell'intervento citato in epigrafe, anche sotto il profilo della rendicontazione finanziaria.
2. L'Ente attuatore ed il Soggetto attuatore delegato, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, sono obbligati ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta per l'espletamento dei controlli eseguiti successivamente alla

conclusione dell'intervento.

3. È escluso il recesso senza giusta causa e il rinnovo tacito dell'Accordo.

Art. 5 - Oneri finanziari

1. Le attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono assicurate dal finanziamento concesso dal Ministero delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – direzione generale dello sviluppo rurale, con D.M. n. 201189 del 3 maggio 2021.

2. Per l'attuazione del presente Accordo non sono previsti oneri finanziari a carico delle parti sottoscriventi. I trasferimenti delle risorse serviranno esclusivamente al ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) il cui pieno rispetto è in capo ai soggetti sottoscrittori del presente Accordo.

Art. 6 - Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'accordo stesso, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti connessi.

Art. 7 – Obblighi e responsabilità delle Parti

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.

2. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di spettanza, in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.

3. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.

4. Le Parti si impegnano, durante l'esecuzione del presente Accordo, all'osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono svolte nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

Art. 8 - Disposizioni finali e di chiusura

1. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia alla disciplina di riferimento di ciascuna Amministrazione, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.

1. Le Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
2. È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990, D.Lgs. n. 33/2013, confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblici on line nei siti istituzionali - Sez. "Amministrazione Trasparente".
3. Le parti espressamente dichiarano e convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
4. Il presente Accordo è notificato al Ministero delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale / direzione generale dello sviluppo rurale, ai fini dell'erogazione delle rate di acconto sull'apposito conto vincolato dedicato, acceso dal Soggetto Attuatore delegato, per la gestione delle risorse. Il saldo è trasferito al soggetto attuatore delegato sulla base della

presentazione da parte dell'Ente concessionario della rendicontazione finale e della relativa approvazione.

5. Il presente Accordo è notificato al Dipartimento regionale dell'agricoltura, quale Amministrazione titolare delle funzioni di vigilanza sulla corretta gestione dei fondi assegnati al soggetto attuatore delegato e, in generale sul compimento delle opere pubbliche finanziate.
6. Tutte le spese per il presente atto sono ripartite in parti uguali da ciascuna Amministrazione.
7. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

**Per il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e Per il Consorzio di bonifica 9 Catania
entrambi mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale**

Il Commissario Straordinario

Dott. Calogero Ferrantello

